



ISTITUTO COMPRESIVO
BOVIO CAVOUR

**PROTOCOLLO INTERNO DI
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID-19
- Integrazione n. 2 -**

EDIZIONE N° 00
REVISIONE N° 00
DATA 04/10/2021

Integrazione n. 2

PAGINA 1 di 1

OGGETTO: Integrazione del “Protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione Covid-19” in merito alla Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021)

La Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti pubblicata in GU il 01-10-2021, dispone alcune modifiche che vanno ad integrare alcune disposizioni del “Protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione Covid-19” a cui si fa riferimento.

Nello specifico:

- è stata estesa da 48 a 72 ore la validità dell'esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde. Il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare; rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido;
- sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini ed alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2;
- nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, l'interessato potrà fare accesso in Istituto presentando un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni per le quali viene rilasciato i Green Pass.